

XVII legislatura

A.S. 2362:

"Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"

Maggio 2016
n. 131



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"», NL131, maggio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Pegno mobiliare non possessorio)	1
Articolo 2 (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).....	3
Articolo 3 (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)	5
Articolo 4 (Disposizioni in materia espropriazione forzata)	7
Articolo 5 (Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)	8
Articolo 6 (Modifiche alla legge fallimentare).....	9
Articolo 7 (Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.).....	10
Articolo 8 (Definizioni)	11
Articolo 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)	11
Articolo 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme).....	13
Articolo 11 (Attività per imposte anticipate).....	13
Articolo 12 (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)	20
Articolo 13 (Copertura finanziaria)	22

Articolo 1 ***(Pegno mobiliare non possessorio)***

Il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.

Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore - potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo la forma scritta a pena di nullità.

Il comma 4 stabilisce che il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Il comma 5 prevede la non opponibilità del pegno non possessorio nei confronti di chi sia garantito da riserva di proprietà o da pegno sul medesimo bene di cui ha finanziato l'acquisto.

Il comma 6 disciplina modalità e gli effetti dell'iscrizione nel registro, per cui si prevede che debbano essere indicati anche sul registro il creditore, il debitore (e eventualmente il terzo datore del pegno), la descrizione del bene e del credito garantito. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell'iscrizione può essere domandata giudizialmente o chiesta, di comune accordo, da creditore e debitore. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia disciplinare, entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge, le modalità esclusivamente informatiche di iscrizione, consultazione e cancellazione di contratti presso il registro, nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Per consentire l'avvio del registro informatico è autorizzata una spesa di 200 mila euro per il 2016 e di 100 mila euro per il 2017.

Il comma 7 disciplina la riscossione del credito oggetto della garanzia, al verificarsi dell'evento che consente al creditore di escutere il pegno, dopo averne dato avviso al debitore o al terzo, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita. La riforma prevede anche per questa vendita procedure competitive, stime di esperti indipendenti, pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 490 c.p.c.) a garanzia degli interessati. Se previsto dal contratto e iscritto nel registro delle imprese, è possibile procedere alla locazione del bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito oppure all'appropriazione dei beni oggetto del pegno, a condizione che il contratto di pegno abbia previsto in anticipo i criteri e le modalità per la determinazione del valore del bene ai fini dell'appropriazione.

Il comma 8 stabilisce che in caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

Il comma 9 prevede che entro tre mesi dalla comunicazione del creditore pignoratorio, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei

criteri e delle modalità previste e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato.

Il comma 10 prevede che il creditore potrà procedere solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti della revocatoria fallimentare, peraltro, il pegno mobiliare non possessorio è equiparato al pegno.

La RT dopo aver descritto le norme, in relazione ai profili di natura finanziaria connessi all'istituzione del registro informatizzato, accessibile per via telematica, idoneo a consentire le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali, afferma che si prevede di introdurre il pagamento di diritti differenziati in relazione alle diverse operazioni da effettuare sul registro (iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali) in misura tale da garantire la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. La realizzazione della piattaforma informatizzata necessaria all'attuazione delle disposizioni potrà avvenire attraverso interventi di implementazione software ed hardware delle attuali dotazioni informatiche in uso presso le amministrazioni interessate, con oneri di primo impianto quantificati in 200.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 per l'anno 2017, fermo restando l'utilizzo del gettito derivante dall'incameramento dei diritti per le operazioni da effettuare sul registro, per le spese di gestione, funzionamento ed aggiornamento della piattaforma informatizzata.

Il prospetto riepilogativo evidenzia relativamente al comma 6 i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
0,2	0,1	0	0	0,2	0,1	0	0	0,2	0,1	0	0

Al riguardo, pur se le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale, sarebbero utili informazioni in merito alla gamma di oneri informatici e amministrativi che l'Agenzia dovrà affrontare al fine di consentire l'effettiva attivazione del nuovo registro dei pegni non possessori.

In particolare, si segnala che la RT si limita a riferire che la attivazione del registro potrà avvenire mediante gli interventi di implementazione delle dotazioni informatiche *software* e *hardware* già esistenti presso le amministrazioni interessate, con oneri ivi sommariamente indicati in 200.000 euro per il 2016 ed in 100.000 per il 2017, non fornendosi però indicazioni in merito alla quota di spesa per l'adeguamento delle strutture informatiche (in conto capitale), né in merito a quella relativa alle spese di parte corrente per le due annualità.

Tali informazioni sarebbero necessarie al fine di verificare la correttezza dell'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica, che il prospetto riepilogativo associato al provvedimenti in esame ascrive integralmente a spese di natura economica corrente per il 2016 e 2017.

In tal senso, anche in merito all'espressa previsione contenuta nella RT per cui, ai fini della copertura degli oneri connessi alla gestione, al funzionamento e all'aggiornamento del registro potrà provvedersi anche mediante la devoluzione a tal fine del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi a valere di tale registro, va sottolineato che la stessa relazione non fornisce alcuna indicazione quantitativa circa gli ipotizzabili introiti derivanti da tali diritti, né valutazioni circa gli effetti di gettito annui, che sarebbe indispensabile a valutare l'impatto della riassegnazione contabile ai fini di copertura dei fabbisogni di copertura della spesa annua ipotizzabile per il funzionamento a regime del registro.

Comunque, anche in assenza di informazioni, si segnala che la copertura delle spese connesse al registro sembrerebbe reggersi su un'ipotesi di equilibrio tra spese, in parte fisse e in parte variabili, ed entrate, connesse al numero di operazioni annue che saranno effettuate, per cui vi potrebbe essere il rischio che il numero effettivo di operazioni sia inferiore a quello atteso, determinandosi un minore gettito, insufficiente a coprire tutte le spese di tenuta del registro, che almeno in parte avranno natura fissa.

Tale rischio potrebbe avere una certa consistenza considerato che si tratta di un registro esclusivamente dedicato a un solo tipo di garanzia patrimoniale finora non esistente, per cui non è facile prevedere il suo futuro grado di diffusione (da cui dipenderà il numero di iscrizioni e di accessi che dovrebbero fornire il gettito necessario).

Si noti peraltro, che a differenza di quanto previsto dal successivo articolo 3 per un caso analogo, dove il contributo per l'accesso al registro è finalizzato a coprire i costi di servizio, nel caso in esame i diritti di visura e di certificato dovrebbero coprire non solo i costi di gestione ma anche quelli di allestimento e di evoluzione del registro.

Articolo 2

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

L'articolo reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In particolare, a tal fine, al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-*bis* (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). - in cui si prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore (comma 1). Al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento (comma 2). Da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (comma 3). Si consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile. Qualora il

finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento in esame, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria (comma 4). Si indicano le fattispecie che determinano il concretizzarsi di inadempimento (comma 5). Si prevede che sessanta giorni dopo la notifica il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Per l'effettuazione della stima si applica il criterio dell'equo apprezzamento previsto dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima ai soggetti interessati (comma 6). Si stabilisce che il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare (comma 7). Si definiscono le fattispecie che danno luogo alla condizione sospensiva (comma 8). Il comma 9 pone infine in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000), nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c.. Si stabilisce che il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto in commento è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione (comma 10). La medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ovvero, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto (commi 11-12). Il comma 13 stabilisce che il creditore - mediante atto notarile - provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

La RT ribadisce che le norme prevedono la disciplina del contratto di finanziamento tra un imprenditore ed una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti attraverso apposite garanzie costituite da proprietà, immobili o altri diritti reali immobiliari, e ne descrive la procedura in caso di inadempimento.

Afferma che non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese relative alla perizia sono posti a carico della parte creditrice procedente. Con riferimento alle procedure giudiziali, anche esecutive, per l'applicazione delle norme in esame, fornisce assicurazione sulla possibilità di svolgere i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili d'interesse, si segnala che la RT afferma che le procedure giudiziarie connesse al nuovo istituto possono essere svolte dall'Amministrazione giudiziaria nell'ambito delle sole dotazioni di risorse umane e strumentali - ivi comprese quelle finanziarie - per essa già previste dalla legislazione vigente.

Rilevato che l'assicurazione in merito alla neutralità finanziaria della norma contenuta nella RT, pur se plausibile in sé, non risulta supportata dall'indicazione degli elementi e dati idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di invarianza nell'ambito del dispositivo normativo.

Inoltre, andrebbe confermata la piena neutralità degli effetti per la finanza pubblica anche in relazione al previsto assoggettamento alla medesima procedura, allorché il

diritto reale immobiliare risulta sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo (comma 11).

Articolo 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia.

Il comma 2 prevede che nel registro di cui al comma 1 sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi: *a)* alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; *b)* alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa; *c)* ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; *d)* alle procedure di amministrazione straordinaria; *e)* alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni.

Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato.

Nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari.

Nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera *b)*.

Il comma 4 stabilisce che con decreto dirigenziale, sentita la Banca d'Italia, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

- a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
- d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

Il comma 5 prevede che il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.

Il comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società SOGEL. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

Il comma 8 prevede che per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

La RT riferisce che la norma prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, accessibile dalla Banca d'Italia, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico gratuito e di una sezione ad accesso limitato, garantendo comunque l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria. Si prevede un contributo per l'accesso da parte dei soggetti legittimati alla sezione ad accesso limitato, determinato in misura tale da assicurare la copertura del costo del servizio e dei casi di esenzione. Per l'attuazione del predetto registro, il Ministero della giustizia provvede all'implementazione e alla digitazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella P.A., eventualmente avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del D.L. n. 112 del 2012, che provvede tramite CONSIP Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

A tal fine, si prevede una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede, infine, la possibilità di disciplinare, attraverso convenzioni tra Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, compiti di funzionamento e monitoraggio del registro, nonché l'eventuale ammontare della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Il prospetto riepilogativo evidenzia in relazione al comma 8 i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla definizione dei fabbisogni di spesa relativi all'attivazione del registro, la RT ribadisce che la medesima avverrà mediante l'implementazione della piattaforma tecnologica ed informativa già esistente degli archivi dell'amministrazione giudiziaria, anche avvalendosi di SOGEI, ivi limitandosi a riportare l'autorizzazione di spesa complessiva di cui al comma 8. Quest'ultima limitata, peraltro, alle sole annualità del triennio 2016-2018.

In proposito, per i profili di quantificazione, pur considerando che si è in presenza di un' autorizzazione di spesa formulata quale tetto massimo di spesa, si rileva che la RT dovrebbe opportunamente fornire l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovare la congruità e adeguatezza delle risorse a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili per l'attivazione ed il funzionamento del citato registro: fornendosi, al tal fine, separatamente, la gamma degli oneri previsti in conto corrente distintamente da quella prevista, invece, per le spese in conto capitale.

Ciò detto, anche al fine di consentire lo scrutinio degli effetti d'impatto della spesa prevista sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il prospetto riepilogativo annesso al provvedimento associa all'autorizzazione di spesa in argomento un effetto d'impatto integralmente ascritto a maggiori spese di natura economica corrente.

Nel contempo, considerato che le risorse stanziare dalla norma sono limitate al triennio 2016/2018, sarebbero opportune indicazioni anche in merito all'adeguatezza del prevedibile gettito delle risorse complessivamente previsto, in ragione annua, a titolo di contribuzioni poste a carico degli utenti per l'accesso al citato registro, a fronte dei prevedibili oneri da sostenersi per il funzionamento, anche a regime - dopo il triennio - per la gestione del suddetto archivio.

Sul punto, peraltro, considerando che l'ultimo comma demanda ad una convenzione l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, sarebbe utile una stima delle risorse in tal modo complessivamente rinvenibili da parte dell'Amministrazione giudiziaria in ragione annua, al fine di provvedere alla gestione ed al funzionamento del registro

Articolo 4

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

L'articolo reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, sono apportate modifiche al codice di procedura civile relative a:

- a) la forma del pignoramento;
- b) la vendita all'incanto nel caso di espropriazione mobiliare;

- c) la vendita a mezzo di commissionario nel caso di esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina;
- d) l'iter di liberazione dell'immobile pignorato;
- e) le vendite dei beni immobili pignorati che devono avvenire obbligatoriamente con modalità telematiche;
- f) la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;
- g) il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo;
- h) il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto
- i) distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare;
- l) la forma dell'opposizione all'esecuzione;
- m) la contestazione parziale da parte del debitore e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata.

Il comma 2 modifica i commi 9-*sexies* e 9-*septies* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che disciplina il deposito telematico degli atti processuali.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *l*), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera *d*), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5 stabilisce che la disposizione di cui alla lettera *e*) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 6 afferma che le disposizioni di cui al comma 1, lettere *f*) e *g*), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 7 prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera *h*), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La RT riferisce che le norme, attraverso alcune modifiche al codice di procedura civile, introducono misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di espropriazione forzata. Trattasi di modifiche procedurali, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

L'articolo interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali:

- ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di

ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti;

- quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

La RT ribadisce che le norme introducono alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di recupero e cessione dei crediti, prevedendo l'autorizzazione del giudice del procedimento nelle procedure concorsuali e dei procedimenti in materia di famiglia.

Non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di natura istituzionale che potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6 ***(Modifiche alla legge fallimentare)***

L'articolo apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure. In particolare, al medesimo testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera *a)* interviene sull'articolo 40 della legge fallimentare, relativo alla nomina del comitato dei creditori, precisando che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore;
- la lettera *b)* modifica l'art. 95 della legge fallimentare, consentendo al giudice delegato di prevedere che, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo, l'udienza per l'esame dello stato passivo sia svolta in via telematica. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori;
- la lettera *c)* modifica l'art. 104-ter LF, in tema di programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili,
- la lettera *d)*, che interviene sull'art. 163 LF, in relazione allo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori nella disciplina dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la lettera *e)* precisa, con particolare riferimento alla discussione della proposta di concordato di cui all'art. 175 LF, che se il tribunale ha disposto l'adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti sono disciplinate con decreto, non soggetto a reclamo, del giudice delegato, da emanarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La RT afferma che le norme apportano alcune modifiche alla legge fallimentare sempre nell'ottica di accelerare i tempi di recupero dei crediti, attraverso la modifica

delle iniziative per la dichiarazione di fallimento, in materia di nomina del curatore fallimentare e dei casi di revoca del mandato, nonché attraverso il ricorso all'adunanza in via telematica, allo scopo utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi.

In tal senso, la RT conferma che le norme in esame non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 **(Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)**

L'articolo dispone, al comma 1, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale.

Il comma 2 prevede che successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.

La RT riferisce che la disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A, siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Il prospetto riepilogativo evidenzia sull'articolo i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
0,6	0	0	0	0,6	0	0	0	0,6	0	0	0

Al riguardo, posto che la norma prevede l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da banca Intesa San Paolo Spa, dell'intero capitale di una entità societaria - e considerate le norme civilistiche vigenti in tema di responsabilità "illimitata" per le obbligazioni societarie, nel caso in cui si tratti di capitale detenuto da un unico proprietario - sarebbero utili elementi informativi in merito ai dati contabili e di bilancio che siano idonei a certificare il grado di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale del medesimo soggetto e l'esposizione debitoria verso terzi, nonché, anche indicazioni "quantitative" in merito ai risultati raggiunti

nell'ambito di operatività svolta sinora in tema di recupero e gestione dei crediti rispetto alla massa "attiva" originariamente intestata al disciolto Banco di Napoli S.p.A.

Articolo 8 **(Definizioni)**

L'articolo 8 definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS)¹.

La RT illustra il contenuto delle disposizioni di cui al Capo II "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione" (artt. 8, 9, 10), affermando che alla stessa non sono associati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per un maggior dettaglio si rinvia al successivo art. 9.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la disposizione ha contenuto meramente definitorio.

Articolo 9 **(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)**

L'articolo 9 reca disposizioni in materia accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario

Il comma 1 individua le condizioni patrimoniali e reddituali che gli investitori devono possedere per poter accedere all'istituto: un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro (lett. *a*) o un reddito lordo ai fini dell'Irpef nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro (lett. *b*).

Il comma 2 stabilisce i criteri di determinazione del valore del patrimonio mobiliare di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia calcolato quale somma del "patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli Strumenti Finanziari²" e del "corrispettivo pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto".

Il comma 3 stabilisce che l'entità dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'acquisto (lett. *a*) del comma) e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina (lett. *b*) del comma).

Il comma 4 qualifica i termini della differenza di cui al precedente comma 3, lettera *b*) stabilendo che il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di

¹ Per un'analisi del contenuto delle definizioni cfr. Servizio studi del Senato della Repubblica, Disposizioni in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione - A.S. 2362 - D.L. 59/2016 Schede di lettura, [Dossier n. 326](#), maggio 2016.

² Si tratta degli strumenti finanziari (di cui all'art. 8, c. 1, lett. *a*)), acquistati entro la data del 12 giugno 2014 detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

sottoscrizione, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

Il comma 5 precisa che l'importo di cui al comma 3, lettera *b*), è calcolato moltiplicando tra loro la differenza tra i rendimenti di cui al comma precedente, gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione, il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

Il comma 6 stabilisce che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che la stessa non consente il ricorso alla procedura arbitrale prevista dai commi da 857 a 860, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il comma 7 definisce i contenuti dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, da indirizzarsi al Fondo.

Il comma 8 indica la documentazione che l'investitore deve allegare all'istanza.

Il comma 9 stabilisce che il Fondo: verifica la completezza della documentazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1; calcola l'importo dell'indennizzo (comma 3) e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il comma 10 chiarisce che gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi precedenti, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale (ex art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità 2016). L'attivazione di quest'ultima procedura preclude la possibilità di esperire l'istanza di indennizzo forfetario e, laddove, questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. Il comma precisa inoltre che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

La RT illustra il contenuto delle disposizioni di cui al Capo II "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione" (artt. 8, 9, 10), affermando che alla stessa non sono associati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò nella misura in cui, secondo quanto già previsto dalla legge di stabilità in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, tutti gli oneri relativi all'attuazione degli interventi indennitari o risarcitori a carico del Fondo di solidarietà previsti a favore degli obbligazionisti subordinati delle Banche in liquidazione gravano esclusivamente sul Fondo di solidarietà, che è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed è alimentato con risorse apportate dagli aderenti in relazione alle necessità del Fondo stesso.

Al riguardo, la disposizione non ha riflessi di finanza pubblica nella misura in cui il fondo di solidarietà è gestito dal FITD che ha natura di consorzio di diritto privato tra banche, e ha l'obiettivo di garantire i depositanti delle consorziate. Quest'ultime oltre a fornire al fondo le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità dello stesso³, disciplinano il regime di finanziamento del FITD⁴ e, per il

³ Cfr. articolo 1 dello [Statuto](#).

tramite di questo, del fondo di solidarietà, pertanto, gli oneri ricadono nell'ambito del sistema bancario.

Articolo 10 ***(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)***

L'articolo 10 interviene sostituendo il comma 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e modificando il comma 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2016.

Per effetto della sostituzione operata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo in esame viene eliminato il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà. La modifica di cui alla successiva lettera *b*) porta al 30 giugno p.v. il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal comma 857 della Legge di stabilità citata.

La RT illustra il contenuto delle disposizioni di cui al Capo II "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione" (artt. 8, 9, 10), affermando che alla stessa non sono associati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per un maggior dettaglio si rinvia al successivo art. 9.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la modifica di cui alla lettera *b*) ha carattere meramente ordinamentale, mentre l'eliminazione del limite di 100 milioni di euro (ex lett. *a*)) non ha riflessi di finanza pubblica nella misura in cui il Fondo di solidarietà è gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che si ricorda è un consorzio di diritto privato.

Articolo 11 ***(Attività per imposte anticipate)***

La norma, così come si legge in relazione illustrativa, è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato, della convertibilità in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (*Deferred tax asset* – c.d. DTA). La Commissione ha richiesto che la trasformazione in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA⁵ (c.d. DTA di tipo 2).

Il comma 1 consente alle imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 - pertanto agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 87/1992⁶ - di poter optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni

⁴ Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dello Statuto "L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dallo Statuto, dall'Appendice che ne costituisce parte integrante e dal Regolamento, deliberati ai sensi degli articoli 10 (Competenze dell'Assemblea) e 13 (Competenze del Consiglio) dello Statuto, previa approvazione della Banca d'Italia".

⁵ Sempre la relazione illustrativa specifica che resta ferma invece l'ordinaria convertibilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (c.d. DTA di tipo 1).

⁶ Di fatto si tratta dei soggetti interessati dalle disposizioni contenute nell'articolo 106 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in materia di svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti.

relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate⁷ (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile. L'opzione è esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029⁸. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP.

Il comma 2 evidenzia che il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate.

Il comma 3 specifica quindi le modalità con cui si determinerà annualmente l'ammontare delle attività per imposte anticipate; il calcolo si basa sulla somma algebrica della differenza tra DTA iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e le DTA trasformate in credito d'imposta (pertanto dal calcolo vengono nettizzate le DTA iscritte nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2007).

Il comma 4 dà indicazioni circa la rilevazione della corretta entità delle imposte versate così come indicato nel citato comma 2. In particolare si sottrarrà dall'ammontare delle DTA la somma delle seguenti imposte:

- l'IRES, comprese le relative addizionali, versata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008;
- l'IRAP versata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013⁹;
- l'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali (applicabile anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo ed alle rivalutazioni esposte nei bilanci consolidati)¹⁰ versata per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- l'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali nelle operazioni di conferimento di azienda¹¹, versata per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 5 dispone che qualora le imposte versate, così come definite nel comma 4, superino le attività per imposte anticipate, così come calcolate ai sensi del comma 3, non è dovuto il canone.

Il comma 6 detta specifiche norme per definire la base imponibile su cui calcolare il canone in argomento nel caso di partecipazione delle imprese in parola al consolidato nazionale, così come disciplinato dal comma 117 e seguenti del TUIR¹².

Il comma 7 dispone che il versamento del canone sia effettuato per ciascun anno entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso di consolidamento il versamento è effettuato dalla consolidante.

⁷ Tale trasformazione è permessa a particolari condizioni: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi e si riferisce alle DTA iscritte in bilancio in relazione alle svalutazioni di crediti, del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

⁸ Si ricorda che il previgente articolo 106, comma 3 già citato, prevedeva una deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti per cinque esercizi a decorrere da quello di contabilizzazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 160 della L. n. 147 del 2013). Fino al 2012 detta deducibilità era prevista in diciottesimi (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 78 del 2009).

⁹ Si rammenta che con l'articolo 1, comma da 167 a 171, della legge 147/2013 si è estesa anche all'IRAP la disciplina delle DTA.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185 del 2008.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter del TUIR.

¹² In generale le DTA di cui al comma 3 sono date la somma dell'ammontare delle DTA delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato, mentre l'ammontare delle imposte versate di cui al comma 2 è dato dall'IRES versata dalla consolidante, mentre per le altre imposte si fa riferimento a quelle versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra i soggetti di cui al comma 1.

Il comma 8 detta specifiche disposizioni per il caso di operazioni straordinarie d'azienda, quali incorporazioni, fusioni e scissioni. La relazione illustrativa specifica che detto comma non si applica alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 180 del 2015¹³.

Con il comma 9 si disciplina il caso in cui, a partire dal 2016, i soggetti destinatari delle disposizioni in parola che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 1 e che incorporino o risultino da operazioni di fusione o scissione, possono esercitare l'opzione entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'operazione straordinaria.

Il comma 10 disciplina la fattispecie in cui non si effettui l'opzione in argomento: in tal caso la disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta (ai sensi dei richiamati commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del D.L. n. 225 del 2010) si applica all'ammontare delle DTA iscritte in bilancio che eccedono la differenza, solo se positiva, che si calcola ai sensi del comma 2¹⁴. In caso di partecipazione al consolidato fiscale la citata differenza viene attribuita alle società partecipanti proporzionalmente alle DTA detenute da ciascuna di esse.

Il comma 11 specifica che alla disciplina in esame ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del relativo contenzioso, si applicano le norme in materia di imposte sui redditi.

Il comma 12 prevede che le disposizioni attuative del presente articolo siano stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13 valuta le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento: 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Le maggiori entrate sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Infine il comma 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT, dopo aver delineato sinteticamente la nuova disposizione, specifica che ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell'IRES, comprese le

¹³ Sul punto si rammenta che l'articolo 1, commi 850 e 851, della legge di stabilità per il 2016 ha chiarito che la trasformazione in credito d'imposta delle DTA iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione; essa opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Quindi a decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, cessano di essere deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per DTA trasformate in credito d'imposta.

¹⁴ E che avrebbe quindi rappresentato la base imponibile per il calcolo del canone dell'1,5% che si sarebbe dovuto versare in caso di opzione.

relative addizionali, corrisposte a decorrere dall'anno d'imposta 2008, e dell'IRAP versata a decorrere dall'anno 2013. Considera anche le imposte sostitutive pagate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2014. In caso di partecipazione al consolidato nazionale si considerano quali imposte versate: l'IRES pagata dalla consolidante, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive dovute dai soggetti partecipanti al consolidato interessati alla normativa in esame.

Al fine di determinare la base imponibile su cui calcolare il canone annuo la RT ha proceduto nel seguente modo:

- ha selezionato tutti i contribuenti società di capitali ed enti commerciali che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) esercitino attività di intermediazione monetaria e finanziaria
 - b) abbiano evidenziato in dichiarazione dei redditi svalutazioni crediti eccedenti la quota deducibile (trattasi quindi di banche, società finanziarie od assicurazioni) o abbiano trasformato DTA in credito di imposta¹⁵;
- l'estrazione dei soggetti è stata fatta a livello micro, selezionando testa su testa dagli archivi di tredici annualità (Unico 2002-Unico 2014);
- ha rilevato per le tredici annualità i dati relativi all'IRAP pagata, proiettata a tutto il 2032 secondo l'andamento della deducibilità delle varie poste interessate¹⁶;
- ha ricavato i dati relativi ai maggiori valori attribuiti alle attività immateriali dai dati F24 (dal 2009 al 2015) e li ha abbinati testa su testa con i soggetti potenzialmente interessati;
- seguendo la stessa metodologia ha rilevato dal 2008 e proiettato a tutto il 2029 l'IRES e le relative addizionali¹⁷;
- ha acquisito i valori delle imposte sostitutive dalle dichiarazioni dei redditi oppure dai dati degli F24, dal 2009 a novembre 2015;
- ha analizzato le più importanti operazioni straordinarie, per attribuire i dati delle società fuse od incorporate alla risultante.

Quindi ha proceduto a calcolare la base imponibile secondo la seguente metodologia:

- abbinando tutti gli archivi disponibili, ha effettuato testa su testa la sommatoria delle attività per imposte anticipate esistenti ai 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015, sorte dall'anno di imposta 2008, ma al lordo delle eventuali conversioni in credito di imposta, relativamente alle svalutazioni crediti ed ai

¹⁵ Come risulta in dichiarazione ovvero dalla compensazione effettuata sul modello di versamento unificato F24.

¹⁶ Svalutazione crediti, riserve sinistri, ammortamento beni immateriali con valore rideterminato ex art. 15, comma 10, 10-bis e 10-ter, del DL 185/2008 e del D.L. n. 98 del 2011 e D.L. n. 201 del 2011.

¹⁷ Addizionali dell'8,5% (articolo 2, comma 2, del D.L. n. 133 del 2013) e addizionale del 3,5% (Legge di Stabilità 2016).

maggiori valori dei beni immateriali¹⁸ al netto delle quote di riporto annue (*reversal*);

- ha inoltre tenuto conto, a riduzione della base imponibile, delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- ha aggiunto l'importo delle DTA trasformate in credito d'imposta sorte prima del 2008¹⁹;
- ha poi tolto le imposte pagate annualmente a titolo di IRES, relative addizionali, imposte sostitutive (pagate dal 2008) e IRAP (pagata dal 2013)²⁰;
- l'importo ottenuto è stato assoggettato alla imposta dell'1,5% definendo così il gettito annuo, che in parte segue il profilo di riassorbimento delle DTA non convertite secondo i *reversal* previsti;
- poiché il canone annuo è deducibile, ha stimato, applicando un'aliquota media del 20%, la perdita di gettito a titolo di IRES; detta aliquota è stata mantenuta fissa per tutti gli anni della stima, in considerazione dell'addizionale IRES²¹ prevista nella legge di stabilità per il 2016;
- ha poi calcolato anche la minore IRAP applicando al canone annuo l'aliquota media del 4,65%.

Al termine delle elaborazioni così condotte sono risultate le seguenti DTA residue, il canone annuo dovuto ed il minor gettito IRES ed IRAP conseguente alla deducibilità del canone:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	5022	2023	2024	2025	2026	2027
Stock DTA (IRES+IRAP) al 1/I/aaaa-Ridotto dalle imposte dovute	14.951,20	13.298,00	11.497,00	9.481,10	7.334,10	5.307,30	3.530,60	2.677,60	1.964,90	1.523,70	1.346,50	1285,60	0
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	52,9	40,2	29,5	22,9	20,3	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-44,9	-39,9	-34,5	-28,4	-22	-15,9	-10,6	-8	-5,9	-4,6	-4	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-10,4	-9,3	-8	-6,6	-5,1	-3,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9	0
Totale	224,3	144,2	123,3	99,7	75	52,5	33,3	27,1	19,6	15,6	14,6	14,3	0

In termini di cassa, considerando anche l'effetto saldo/acconto del 75% a titolo di IRES e dell'85% a titolo di IRAP, si ha il seguente andamento:

¹⁸ Cioè le poste potenzialmente suscettibili di trasformazione in credito di imposta ai sensi del D.L. n. 225 del 2010.

¹⁹ Questo perché la norma prevede la concorrenza di tutte le DTA trasformate in credito di imposta.

²⁰ Considerando che a decorrere dal 2013 rilevano a fini IRAP le DTA.

²¹ Pari a 3,5 punti percentuali.

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	53	40,2	29,5	22,8	20,2	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-78,5	-36,2	-30,4	-23,9	-17,2	-11,4	-6,6	-6,1	-4,3	-3,6	-3,6	3
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-19,3	-8,3	-7	-5,4	-3,8	-2,5	-1,4	-1,4	0,9	-0,8	-0,8	0,8
Totale	224,3	101,7	128	104,8	80,7	58,6	39,1	32,2	22	17,6	15,8	14,8	3,8

Conclude riproponendo la destinazione delle maggiori entrate, così come indicato nel comma 13 dell'articolo in esame, già descritto in premessa.

Al riguardo si evidenzia che l'impostazione metodologica presentata in RT, in quanto basata sul processo di microsimulazione, ed utilizzando dati testa a testa e variabili appropriate, è quella che meglio consente di effettuare una stima attendibile delle fattispecie in argomento. Inoltre, la RT dà conto analiticamente delle variabili e delle ipotesi poste a base della quantificazione; tuttavia la mancata indicazione di dati disaggregati non consente una verifica puntuale della stima prospettata. In tal senso infatti sarebbe stato opportuno, ad esempio, poter disporre di informazioni circa il volume delle DTA ad oggi risultanti in bilancio, suddiviso per tipologia di poste di bilancio, la percentuale media di trasformazione in credito di imposta, l'andamento storico degli importi delle citate variabili, i maggiori valori attribuiti alle attività immateriali, l'ammontare delle imposte sostitutive.

Inoltre, appare utile avere il dato lordo sia dello stock di DTA a titolo di IRES ed IRAP sia l'ammontare delle imposte dovute, con indicazione anche della metodologia di estrapolazione dei valori di queste ultime (proiezione al 2026), al fine di poter riscontrare il valore netto indicato in RT fino all'anno 2026. Tali informazioni avrebbero infatti permesso di poter effettuare un confronto più approfondito tra la stima in commento (che pone in termini di competenza uno *stock* di DTA a titolo di IRES ed IRAP, al netto delle imposte dovute, pari a circa 74.193 mln di euro²²) e quanto invece rappresentato nella relazione tecnica annessa all'articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015. Si ricorda che in detta sede il totale delle quote di DTA rinviate fino all'anno 2025 era complessivamente pari a 70.032 mln di euro a titolo di IRES e pari a 54.979 mln di euro a titolo di IRAP (per un totale lordo di 125.011 mln di euro).

Premesso che in detta occasione per quantificare gli effetti finanziari è stata utilizzata un'aliquota IRES del 27,5% ed un'aliquota IRAP del 5,4%, andrebbero chiarite le ragioni dell'impiego di aliquote diverse (IRES del 20% ed IRAP del 4,65%) per la stima degli effetti di minor gettito nella RT in esame.

²² Il valore è dato dalla somma delle quote dal 2015 al 2026.

Andrebbe chiarito perché, in rapporto a quanto si legge in RT, che riferisce gli effetti finanziari fino al 2026, l'articolato, al comma 1, indica il 31 dicembre 2029 quale data dell'ultima *tranche* del canone (in termini finanziari ciò implicherebbe l'incasso del canone nel 2030, in quanto, per effetto del comma 7, è previsto che il versamento sia effettuato entro il termine del pagamento a saldo delle imposte sui redditi²³) che implica anche il "trascinamento" in avanti degli effetti di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP.

Infatti, considerando l'andamento delle variabili - ed in particolare lo *stock* delle DTA a titolo di IRES e di IRAP - con rappresentazione che rispetta quanto previsto nelle differenti normative che si sono succedute nel tempo e che hanno previsto la ripartizione delle DTA prima in diciottesimi (a decorrere dal 2009) e poi in quinti (a decorre dal 2013), il canone dovrebbe esser versato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2026²⁴ (con slittamento in termini di pagamento effettivo all'anno 2027) come peraltro ben evidenziato in RT nelle tabelle di esposizione degli effetti di gettito²⁵. Tale aspetto richiederebbe un approfondimento al fine di evitare incertezze applicative.

Con riguardo al comma 9 - che fa riferimento ai soggetti interessati da operazioni straordinarie, realizzate dopo il 31 dicembre 2015, ai quali sarà consentito l'esercizio dell'opzione entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione - andrebbe chiarito se questa possibile estensione dell'esercizio dell'opzione per la trasformazione delle DTA in credito di imposta, oltre il termine definito dal comma 1, possa avere riflessi di gettito, ed in particolare se la RT consideri questi effetti finanziari in termini sia di incasso del canone sia di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP.

In relazione poi a quanto previsto al comma 10 sarebbe opportuno sapere se la RT abbia tenuto conto anche degli effetti dovuti alle possibili opzioni successive alla scadenza del termine di cui al comma 1 derivanti dalle scelte di convenienza degli operatori che potrebbero optare per il regime in esame successivamente in connessione alle operazioni straordinarie predette²⁶. Infatti sul punto sembra che la RT parli

²³ In merito a tale aspetto si chiede di sapere se il canone annuo, seguendo le modalità di riscossione in materia di imposte sui redditi (ai sensi del comma 11) potrà esser rateizzato dai contribuenti così come attualmente previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi cui il versamento del canone è ricondotto ai sensi del citato comma 7.

²⁴ Infatti, in termini di competenza, il periodo dal 2009 al 2026 è di 18 anni, mentre gli effetti della ripartizione in quinquenni si dovrebbero registrare fino all'anno 2018. Si rammenta poi che, ai sensi del citato articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015 la ripartizione, in via residuale del 25% delle DTA iscritte ancora in bilancio al 31 dicembre 2014, è prevista invece fino al 2025.

²⁵ Tale disallineamento tra quanto si legge in RT ed il termine indicato nella norma richiede un approfondimento al fine di evitare incertezze applicative della disposizione.

²⁶ Il regime opzionale è per sua natura scelto per convenienza fiscale e non è escluso che alcuni soggetti possano reputare conveniente definire operazioni straordinarie di fusione o scissione dopo il 31 dicembre 2015 (termine peraltro ormai decorso); è del tutto evidente infatti che il soggetto preferirà affrontare il sacrificio del canone solo se il vantaggio della trasformazione delle DTA in credito di imposta sarà maggiore e al fine di evitare di escludere la trasformazione delle DTA di tipo 2 (e quindi ricadere nella disposizione del comma 10) potrà convenientemente partecipare ad operazioni di fusione/scissione dopo il 31 dicembre 2015. Va sottolineato che la mancata trasformazione delle DTA in credito di imposta genera per l'erario un minor

esclusivamente di dati storici relativi ad operazioni straordinarie già effettuate, senza quindi far cenno ad estrapolazione di dati che rappresenterebbero anche la risultante di fenomeni di accorpamento e aggregazione bancaria.

Articolo 12 ***(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)***

L'articolo stabilisce la possibilità di riconoscere, per i soli anni 2016 e 2017, ferma restando la vigente modalità di finanziamento, la finalità di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di cui alla rubrica, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (l'attuale normativa prevede 5 anni). L'operatività delle suddette disposizioni è subordinata all'emanazione di apposito decreto ministeriale contenente il regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, dopo averla sinteticamente illustrata, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma appare chiaramente suscettibile di incrementare gli oneri posti a carico del Fondo in rubrica. Tali oneri dovrebbero tuttavia essere interamente coperti dalla contribuzione posta a carico dei soggetti interessati, come previsto dalla vigente disciplina in materia di assegno straordinario di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. E in effetti l'operatività della disposizione in esame è espressamente subordinata all'adeguamento della disciplina del Fondo.

A titolo informativo, per consentire una valutazione di massima circa la rilevanza della tipologia di intervento in esame, nonché per sviluppare su basi più solide le successive osservazioni, si fa presente che il preventivo 2016 del Fondo cd. ABI (istituito presso l'INPS ed autonomo) prevede un disavanzo d'esercizio complessivo pari a 15,375 mln di euro e un avanzo patrimoniale, ovviamente in riduzione per pari importo, che dovrebbe scendere a complessivi 44 mln di euro a fine 2016. Per quanto riguarda i contributi e i trattamenti correlati all'assegno straordinario, i dati sono i seguenti:

(milioni di euro)

	Rendiconto 2014	Preventivo 2016
Gettito contributi straordinari	549,550	467,315
Oneri assegni straordinari	559,279	465,836

onere in termini finanziari dovuto all'assorbimento nel tempo delle DTA rispetto all'immediata fruibilità di queste mediante l'utilizzo del credito.

Come già rilevato in passato²⁷ in relazione alla normativa di principio riguardante la materia, emerge, almeno teoricamente, il problema tipicamente correlato a forme di contribuzione obbligatoria, rappresentato dalla loro deducibilità fiscale, con conseguenti effetti di contrazione del gettito fiscale.

In merito a tali effetti, prospettati dal presente Servizio già in relazione al ddl poi approvato come legge n. 92 del 2012, la nota tecnica integrativa depositata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare precisò che, se da un lato i contributi di finanziamento sono deducibili fiscalmente (cosa evidentemente pacifica), dall'altro le prestazioni erogate a carico dei Fondi risultano comunque imponibili. Inoltre, e con riferimento al complessivo provvedimento, la nota tecnica sottolineò che non erano stati computati gli effetti di maggiori entrate fiscali derivanti dal miglioramento delle prestazioni di ammortizzatori sociali. Sulla base di tali premesse, la nota tecnica confermò che l'operare della deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali risultava essere coerente con gli equilibri finanziari valutati in sede di relazione tecnica.

Tale osservazione potrebbe essere considerata pertinente al caso in esame, nei termini di seguito esposti.

In linea teorica va ribadito che gli effetti indiretti possono essere considerati nella valutazione finanziaria di un provvedimento se automatici, cioè destinati ad operare a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza oltre a quelle che si scontano nell'analisi. Risponde pertanto a tale criterio la necessità di considerare gli effetti fiscali indotti automaticamente dalla contribuzione (i.e. la sua deducibilità fiscale), mentre scontare anche le prestazioni – ovviamente assoggettate ad imposta – presuppone *in primis* che tali prestazioni siano erogate (il che non è automatico) e che il derivante gettito fiscale corrisponda alla perdita scaturente dalla deducibilità dei contributi, in valore assoluto e in termini di allineamento temporale. In linea generale, in materia contributiva, è prassi considerare gli effetti fiscali automatici di deducibilità dei contributi, senza procedere ulteriormente analizzando gli effetti fiscali ulteriori scaturenti da un aumento dei trattamenti.

In pratica, nel caso in esame, i dati di consuntivo relativi al 2014 e quelli del preventivo 2016 suggeriscono con decisione che di fatto l'intero ammontare dei contributi viene destinato al pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito, con ciò attivando quel meccanismo finanziario di compensazione degli oneri determinati dalla deducibilità fiscale dei contributi descritto dalla nota tecnica.

Per concludere, sarebbero utili chiarimenti in merito alla compensatività tra i due effetti ovvero che un aumento dei contributi *de quibus* si traduca *ex post* in maggiori prestazioni complessive, in quanto non necessariamente conseguenti alla mera possibilità di estendere temporalmente tali trattamenti.

²⁷ Cfr. Nota di lettura n. 99, XVII Legislatura, p. 35-36

Articolo 13 ***(Copertura finanziaria)***

Il comma 1 prevede che gli oneri (11,4 milioni di euro nel triennio 2016-18) derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento siano coperti mediante il ricorso al fondo specificamente destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento.

In particolare, agli oneri connessi agli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente²⁸ allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, relativamente alla copertura degli oneri in esame a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" del Ministero dell'Economia e delle finanze, andrebbe fornita conferma dell'esistenza delle disponibilità in parola.

²⁸ Nel bilancio triennale 2016-2018, il fondo è iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali».

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2016 [Elementi di documentazione n. 49](#)
Integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 284**)
- " [Elementi di documentazione n. 46/2](#)
A.S. 2298 - D.L. 18/2016. La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - Sintesi del contenuto
- " [Nota di lettura n. 126](#)
A.S. 2298: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Apr 2016 [Elementi di documentazione n. 50](#)
Il bilancio dello Stato 2016-2018. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 127](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (**Atto del Governo n. 283**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
- " [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 2287: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"
- " [Elementi di documentazione n. 48/2](#)
La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli **schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265**, come modificati dalle proposte di parere del Relatore
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)
Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 2224: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"
- " [Elementi di documentazione n. 51](#)
A.S. 1473: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"
- Mag 2016 [Elementi di documentazione n. 52](#)
Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)
- " [Elementi di documentazione n. 53](#)
A.S. 2344: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"